

Dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RISK ADVISOR DELL'ENPAP – CIG B625573B3B

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (___)

Il _____ Codice Fiscale _____ Residente in
(Comune) _____ CAP _____ Documento identificativo (tipo/n)
_____ Rilasciato da _____

Scadenza _____ (allegare copia del documento di riconoscimento valido)

☐ In proprio, in quanto persona fisica;

☐ Nella sua qualità di legale rappresentate o delegato (allegare delega) della
(impresa/società/fondazione/ altro) _____ N.
iscrizione CCIAA/REA _____ Codice
Fiscale/P.IVA _____ con Sede legale in (inserire indirizzo)

a tal fine, i sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni non veritiere, formazione e uso di atti falsi

DICHIARA

che, alla data della presente dichiarazione ed i fini del processo di valutazione interno della Fondazione in materia di conflitti d'interesse, nel contesto del Processo Rilevante di _____ (inserire il processo avente un valore economico significativo per la gestione degli interessi della Fondazione¹),

☐ sussiste collegamento con il "Soggetto Rilevante"² della Fondazione
_____ (indicare il Nome, Cognome e qualifica
del soggetto rilevante) in quanto sono in essere i seguenti rapporti:

¹ Cfr. Art. 3 del Codice ENPAP per il conflitto di interessi

² Cfr. Art. 3 del Codice ENPAP per il conflitto di interessi

Barrare il/i punto/i da 1 a 5

- 1) Il Soggetto Rilevante è socio della Società
- 2) Il Soggetto Rilevante riveste funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) nella Società _____
- 3) Il Soggetto rilevante svolge incarichi di consulenza o fornisce prestazioni retribuite alla Società _____
- 4) Il Sottoscritto è uno stretto familiare del Soggetto Rilevante
- 5) Uno stretto familiare del Soggetto Rilevante riveste funzioni di amministrazione o di controllo della Società

Descrizione della situazione di potenziale conflitto:

☐ non rientra in nessuna delle categorie indicate nei punti che precedono, ma che sussistono esclusivamente i seguenti rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di un'altra natura con la Fondazione o con i Soggetti Rilevanti, nonché con le Società che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono stretti familiari degli stessi (o indicare eventuali ulteriori potenziali conflitti d'interesse):

☐ la inesistenza di rapporti di collegamento, professionali o familiari con "Soggetti Rilevanti" della Fondazione e l'assenza di potenziali conflitti di interesse.

Allega la rappresentazione aggiornata del gruppo di appartenenza.

Si impegna a fornire alla Fondazione le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato ed allegato alla presente, dovesse ritenere utili o necessarie al fine della valutazione della sussistenza di una situazione di potenziale conflitto d'interessi.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione rispetto alle informazioni di cui sopra.

Si impegna a non divulgare le informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero dell'attività svolta per conto della Fondazione o in favore della stessa. Al tal fine si intendono riservate le informazioni o i dati non contenuti in documenti pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

Con la apposizione della firma in calce dichiara inoltre di essere a conoscenza del "Codice Etico" della Fondazione e di aver ricevuto copia del "Codice Enpap per il conflitto di interessi" e dell'elenco dei Soggetti Rilevanti.

N.B. nel caso in cui gli spazi di compilazione delle tabelle non siano sufficienti, si prega di voler compilare una pagina aggiuntiva

FIRMA

DATA



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CODICE ENPAP PER IL CONFLITTO DI INTERESSI



INDICE

Articolo 1	Premesse e riferimenti normativi	Pag. 3
Articolo 2	Finalità	Pag. 4
Articolo 3	Soggetti e processi rilevanti	Pag. 5
Articolo 4	Strumenti organizzativi	Pag. 6
Articolo 5	Dichiarazione iniziale su potenziali situazioni di conflitto di interessi	Pag. 7
Articolo 6	Conflitti di interessi nell'attività di gestione del patrimonio	Pag. 8
Articolo 7	Obbligo di comunicazione e astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi	Pag. 8
Articolo 8	Registro dei conflitti di interessi	Pag. 9
Articolo 9	Conseguenze della violazione del Codice per la gestione dei conflitti di interessi	Pag. 9
Articolo 10	Disposizioni finali	Pag. 10

Articolo 1 – Premesse e riferimenti normativi

Premesse

L'organizzazione e le attività dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in forma abbreviata ENPAP, sono ispirate a principi di massima trasparenza e ciò non solo per la presenza di previsioni normative, ma soprattutto quale espressa autoregolamentazione degli Organi Statutari dell'Ente.

L'ENPAP – quale Fondazione di diritto privato con un rilievo pubblico in ragione dell'attività di interesse generale svolta - ha ritenuto di adottare un proprio "Codice per la Trasparenza", un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", costituendo nel contempo l'Organismo di Vigilanza dell'ENPAP e adottando un "Codice Etico" nel quale sono enunciati i valori e le regole di condotta cui l'Ente ritiene imprescindibile attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare, l'articolo 6 del Codice Etico ENPAP intitolato "Conflitto di interessi" prevede che:

"In tutte le attività svolte e in tutti i rapporti intrattenuti dall'Ente, devono evitarsi situazioni di conflitto di interessi, o che possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. In tutte le circostanze, ove tale situazione sia inevitabile, il portatore degli interessi in conflitto deve darne preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, a meno di situazioni note allo stesso e a tutta l'Ente. Sussiste un conflitto di interessi, ad esempio nel caso in cui:

- *un collaboratore persegua un interesse diverso dalla mission istituzionale dell'Ente o si avvantaggi di opportunità generate dallo svolgimento delle attività dell'Ente;*
- *un "Amministratore" persegua un interesse in concorrenza con quello perseguito dall'Ente;*
- *i rappresentanti di fornitori (in generale degli stakeholder) agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.*

L'Ente adotta, nell'ambito della propria autonomia, un apposito "Codice per il conflitto di interessi".

Nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, l'ENPAP ha altresì adottato un proprio "Regolamento per la Gestione del Patrimonio", al cui articolo 8 intitolato "I conflitti di interesse e le incompatibilità", è previsto che:

"Il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire potenziali conflitti di interesse facenti capo ai soggetti esterni incaricati della gestione, agli advisor e alle controparti bancarie, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra essi, ovvero imprese appartenenti al loro gruppo, e l'Ente stesso o i propri amministratori e dipendenti, affinché essi non incidano negativamente sugli interessi degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali."

Gli Organi statutari e la Struttura Organizzativa dell'Ente, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla normativa generale, dallo statuto e dai regolamenti interni, perseguono l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali. Al fine di completare il quadro della normativa interna propria dell'Ente, anche quale corollario delle esigenze di trasparenza, con il presente "Codice per il conflitto di interessi" l'Ente ha ravvisato l'opportunità di dotarsi di uno strumento per disciplinare la gestione, il monitoraggio e il controllo delle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'ambito



dei processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per l'Ente – e ciò non solo in tema di investimenti finanziari - intendendo per “conflitto di interessi” la condizione che può verificarsi quando è a rischio, anche potenzialmente, l'imparzialità dei soggetti che esercitano un potere decisionale .

Riferimenti normativi

Il conflitto di interessi nel diritto societario è disciplinato dall'articolo 2391 del Codice Civile, con particolare rigore sotto vari profili: viene tutelata la trasparenza, viene sancito l'obbligo di astenersi dal compiere un'operazione in conflitto di interessi, viene perseguita la prevenzione del danno e sono previsti i casi di risarcimento integrale del danno occorso. In ambito previdenziale, la disciplina delle forme pensionistiche complementari regolante l'attività dei cd. “fondi pensione” ha normato la materia dei conflitti di interesse inizialmente con il Decreto n. 703/1996, poi novato dal Decreto n. 166/2014.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali privati, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto all'articolo 14, comma 3, l'emanazione di apposite disposizioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

È in corso di emanazione il previsto decreto attuativo che, nel testo posto a consultazione pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, contempla uno specifico articolo in materia di conflitti di interesse.

Articolo 2 – Finalità

Il “Codice ENPAP per il conflitto di interessi” ha lo scopo di disciplinare l'individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito delle attività poste in essere dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, intendendo per “conflitto di interessi” una situazione reale o potenziale che può verificarsi quando un soggetto dell'Ente è portatore di un interesse proprio, o facente capo ad un soggetto ad esso collegato, tale da poter compromettere l'imparzialità nell'esercizio del potere decisionale e nello svolgimento delle attività, ordinarie o straordinarie, interferendo o confliggendo con l'interesse dell'Ente.

I destinatari del presente Codice hanno l'obbligo, nei loro rapporti esterni ed interni, di privilegiare gli interessi dell'ENPAP, pertanto degli Iscritti all'Ente, rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari. Tutti coloro che operano per l'Ente, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Ente può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi. Pertanto, i destinatari del presente Codice devono evitare ogni situazione di conflitto e devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello dell'Ente o che possa interferire o intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'ENPAP e degli Iscritti.

Al fine di garantire il principio di trasparenza e correttezza e rispettare la fiducia dei propri Iscritti, delle Istituzioni e degli *stakeholder* in generale, l'ENPAP pone in essere le attività utili affinché le eventuali situazioni di conflitto di interessi presenti nell'Ente, reali o potenziali, vengano gestite e monitorate.



Il presente Codice conferma e rafforza le altre disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute nel Codice Etico e negli altri Regolamenti e Codici adottati dall'Ente, fermo restando quanto previsto dalla normativa generale in materia.

Articolo 3 – Soggetti e processi rilevanti

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- a) *Soggetti Rilevanti*: i soggetti che - per legge, per contratto o per dovere professionale - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario dell'Ente nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero:
 - i Componenti del Consiglio di indirizzo generale;
 - i Componenti del Consiglio di amministrazione;
 - i Componenti del Collegio sindacale;
 - i Componenti che rappresentano l'ENPAP in organizzazioni e/o organismi esterni nominati e/o designati dall'Ente;
 - il Direttore Generale, i Dirigenti e i Quadri responsabili di funzioni decisionali e di controllo;
 - i Responsabili di specifiche funzioni, sia dipendenti che collaboratori esterni (es. Organismo di Vigilanza, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ecc.);
 - i Responsabili Unici dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture e i Responsabili di Esecuzione del Contratto.
- b) *Familiari / Soggetti Collegati*: i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
 - gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
 - le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate, gli enti, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate, gli enti, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo.
- c) *Controparti*: i soggetti che abbiano rapporti negoziali con l'Ente, vale a dire:
 - i soggetti selezionati per la gestione del patrimonio dell'Ente, comprese le SGR che gestiscono fondi di investimento mobiliare e immobiliare;
 - i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote o che comunque forniscono servizi finanziari;
 - le controparti bancarie;
 - tutti gli operatori economici – imprese, società di consulenza, professionisti - che forniscono lavori, servizi o forniture e svolgono attività in favore dell'Ente.



Alla data di adozione del presente Codice non sono identificati soggetti definibili quali “Parti Correlate” in grado di influenzare le decisioni dell’Ente.

Ai fini del presente Codice si intendono *Processi Rilevanti* tutti i processi per la gestione delle attività e degli interessi dell’Ente aventi un valore economico e/o strategico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione delle risorse finanziarie;
- l’amministrazione del personale, con riferimento sia alla procedura di assunzione, sia al sistema di valutazione e di retribuzione;
- la gestione della contribuzione e delle prestazioni;
- la gestione del contenzioso;
- la selezione di fornitori e consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicuri imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Articolo 4 – Strumenti organizzativi

L’ENPAP ha posto in essere tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interessi.

In particolare, gli strumenti organizzativi adottati dall’Ente prevedono:

- una struttura organizzativa professionale e tecnica adeguata alle proprie caratteristiche e dimensioni, nonché alla complessità del patrimonio;
- una serie di strumenti normativi ed organizzativi interni per una chiara definizione di ruoli, responsabilità nello svolgimento delle attività caratteristiche e per una corretta gestione dei rapporti interni nell’ambito della propria organizzazione;
- uno schema di Organigramma volto alla separazione organizzativa, supportata dalla formalizzazione di apposite procedure interne ed adeguati presidi di controllo, al fine di assicurare che nessun soggetto all’interno dell’Ente possa avere il completo controllo di un processo;
- la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali dell’Ente;
- la costituzione di una apposita funzione di Audit interno;
- una chiara politica di investimenti, definita in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali. L’Ente ha adottato un proprio Regolamento per la Gestione del Patrimonio, ove sono definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti – interni ed esterni - coinvolti nel processo di investimento, con particolare riferimento allo svolgimento dei processi di selezione degli investimenti, impostati in maniera tracciabile e trasparente e tali da garantire la competitività della procedura in funzione degli obiettivi di investimento perseguiti. I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, più dettagliatamente indicati nella regolamentazione dell’Ente - a cui si aggiungono ulteriori soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio e le controparti bancarie - sono:
 - il Consiglio di Indirizzo Generale, a cui, tra le altre, è demandata la definizione dei criteri generali di investimento, vale a dire le caratteristiche della strategia di investimento e alla definizione dell’universo delle attività investibili;
 - il Gruppo di Lavoro Investimenti del CIG, con un ruolo istruttorio e di studio, propedeutico ai momenti di delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, rispetto alle tematiche inerenti il processo di investimento;

- il Consiglio di Amministrazione, a cui, tra gli altri, sono demandati i poteri per la gestione dell'Ente e la fissazione delle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente;
- la Commissione Investimenti del CdA, con una funzione istruttoria alle attività del Consiglio di amministrazione e di raccordo tra il Consiglio di amministrazione stesso e la Funzione Finanza;
- la Funzione Finanza, che, tra le altre, collabora con gli advisors e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento svolgendo una funzione istruttoria, di analisi e supporto nel processo di allocazione delle risorse, di monitoraggio, oltre che la gestione amministrativa ordinaria degli investimenti;
- il Risk Advisor, al quale sono affidate tra le altre sia l'analisi integrata tra attivo e passivo in termini di rischio/rendimento al fine della specificazione dell'asset allocation strategica, sia il monitoraggio periodico della gestione del patrimonio;
- l'Investment Advisor, a cui è affidato lo svolgimento della selezione delle controparti finanziarie e degli strumenti finanziari sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di amministrazione;
- un proprio Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e un Regolamento dell'Albo Fornitori, oltre ad aver costituito una funzione interna dedicata e formalizzato una specifica procedura acquisti e approvvigionamenti per quanto riguarda la gestione degli acquisti;
- una specifica procedura di gestione per lo svolgimento della selezione del personale per l'assunzione di nuove risorse, oltre ad aver costituito una specifica funzione interna per la gestione delle risorse umane;
- l'adozione del Codice Etico;
- l'adozione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01;
- l'adozione del Codice per la Trasparenza;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01;
- la nomina del Responsabile per la Trasparenza.

L'Ente verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti organizzativi e adotta le eventuali conseguenti misure correttive.

Articolo 5 – Dichiarazione iniziale su potenziali situazioni di conflitto di interessi

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, con l'entrata in vigore del presente Codice e successivamente al momento dell'assegnazione di un incarico o di avvio di un nuovo rapporto di lavoro, l'ENPAP acquisisce dai Soggetti Rilevanti una apposita dichiarazione di sussistenza/insussistenza di relazioni che possano generare situazioni di conflitto, anche potenziali.

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di rendere note e comunicare tempestivamente le eventuali situazioni che ritengono costituire un conflitto di interessi, reale o potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito alcune tipologie di relazioni che possono generare potenzialmente una situazione di conflitto di interessi:

- Relazioni “finanziarie”: presenza di rapporti finanziari (es. crediti o debiti);
- Relazioni “familiari/affettive”: situazioni di coniugio, convivenza, parentela o affinità;

- Relazioni “professionali”: collaborazione professionale – sia diretta che indiretta – di carattere privato;
- Relazioni “professionali future”: rischio che durante il periodo di servizio i Soggetti Rilevanti possano preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose per ottenere incarichi professionali per loro attraenti;
- Relazioni “extra-istituzionali”: rischio che durante il periodo di servizio i Soggetti Rilevanti possano preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose per ottenere incarichi d’ufficio o extra-istituzionali;
- Relazioni “ambigue”: scambio di doni, regali, ospitalità o altri benefici o utilità, ad eccezione degli omaggi d’uso o di cortesia o in relazione ad eventi istituzionali, così come previsto dal Codice Etico.

I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono un incarico o una funzione, ovvero ogni qualvolta si manifesti una situazione di conflitto, anche potenziale, effettuano apposita comunicazione ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 6 – Conflitti di interessi nell’attività di gestione del patrimonio

L’Ente, nell’ambito del proprio modello di gestione del patrimonio, garantisce la piena indipendenza delle funzioni di indirizzo e controllo rispetto a quelle di gestione.

Nell’ambito della gestione diretta del patrimonio, l’Ente procede alla selezione degli strumenti finanziari nel rispetto dei criteri generali di investimento e nei limiti della ripartizione strategica delle classi di attività, assicurandosi che i Soggetti Rilevanti comunichino, ai sensi del successivo articolo 7, le situazioni di potenziale conflitto di interessi in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento da porre in essere.

Nell’ambito della gestione indiretta del patrimonio, l’Ente procede ad una selezione strutturata e tracciabile dei gestori esterni in base a quanto previsto dalla propria regolamentazione interna e con il coinvolgimento dei diversi soggetti interni ed esterni in relazione alle competenze e responsabilità ad essi attribuite ed affidate. I soggetti esterni operano autonomamente in base ai criteri generali di gestione fissati dall’Ente e coerentemente con le linee di indirizzo delineate nel documento sulle politiche di investimento e nelle convenzioni di gestione. Nel contratto con il soggetto esterno è previsto l’impegno dell’Ente a fornire le eventuali informazioni rilevanti ai fini del conflitto di interessi e l’impegno del soggetto esterno a comunicare all’Ente le eventuali operazioni effettuate in conflitto d’interesse, indicando nella documentazione le singole operazioni compiute e la natura degli interessi in conflitto.

La Funzione Finanza verifica che il processo di investimento sia coerente con gli obiettivi dell’Ente.

Articolo 7 - Obbligo di comunicazione e astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi

Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l’obbligo di comunicarne la presenza nello svolgimento della loro funzione e di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione della relativa attività od operazione.

Per i Componenti degli Organi statutari, la comunicazione deve essere effettuata all’Organo di appartenenza e può avvenire nella seduta in cui è analizzata l’operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell’apertura della discussione; è formalizzata nel

verbale della seduta stessa, con l'obbligo per il componente portatore di un conflitto di interessi di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione stessa. La delibera favorevole allo svolgimento dell'attività o alla conclusione dell'operazione per la quale è stato dichiarato un conflitto di interessi deve enunciare i termini dell'operazione e del relativo conflitto, esplicitando che la decisione è comunque assunta nell'interesse dell'Ente e che non comporti nel contempo svantaggi o danni all'Ente stesso.

Qualora il portatore di un potenziale conflitto di interesse sia un dipendente dell'Ente, questi lo comunica al Direttore Generale, astenendosi dallo svolgimento dell'attività. La Direzione dell'Ente individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività, fornendo le necessarie istruzioni.

Nel caso il portatore di un potenziale conflitto di interesse sia il Direttore Generale, questi deve dichiararlo al Presidente dell'Ente, astenendosi dallo svolgimento dell'attività. Il Presidente effettua le opportune valutazioni e si esprime in merito allo svolgimento o meno della relativa attività od operazione.

Articolo 8 – Registro dei conflitti di interessi

Al fine di consentire una completa, corretta e tempestiva tracciatura dei conflitti di interessi all'interno dell'Ente, dal momento dell'adozione del presente Codice viene posto in essere un apposito "Registro dei conflitti di interessi" all'interno del quale sono riportate:

- le operazioni per le quali sia stato comunicato un conflitto di interessi;
- le fattispecie del conflitto comunicato;
- il periodo in cui il conflitto è in essere;
- le azioni adottate a seguito della ricezione della comunicazione per mitigare la situazione di conflitto;
- l'evidenza dell'effettuazione o meno delle operazioni in conflitto.

La gestione del "Registro dei conflitti di interessi" è affidata al Responsabile dell'Audit Interno, unitamente alla tenuta delle comunicazioni sui potenziali conflitti di interessi e all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Il "Registro dei conflitti di interessi" è trasmesso con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9 - Violazione del Codice per la gestione dei conflitti di interessi

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ed astensione previsti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti, è applicabile il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ENPAP e dal Codice Etico ENPAP, oltre che dal CCNL di riferimento per i dipendenti, in relazione alla gravità dell'atto compiuto e dell'eventuale danno arrecato all'Ente.

Nel caso in cui l'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi abbia creato un danno all'Ente, resta ferma la possibilità per l'Ente di adottare tutte le azioni necessarie al fine di ottenere il risarcimento del danno occorso.



Articolo 10 - Disposizioni finali

Il Codice ENPAP per il conflitto di interessi entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ENPAP.

Il Codice è trasmesso ai Ministeri vigilanti e alla COVIP.

Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'ENPAP.